



e contro come sopra;

nonchè all'annotamento di inefficacia delle seguenti trascrizioni:

- 1 - trascrizione in data 29 gennaio 1952 al n° 2246 del registro generale d'ordine;
- 2 - trascrizione in data 1° febbraio 1955 al n° 3209 del registro generale d'ordine e n° 2409 del reg. form.;

il tutto limitatamente alle porzioni di immobile a liberazione delle quali sia stato effettuato il totale rimborso delle quote dei mutui, ai sensi del precedente punto a), ferme restando, dette ipoteche e trascrizioni, sulle altre unità immobiliari;

c) - ad identificare le porzioni di immobile, da liberarsi dalle sopra descritte iscrizioni e trascrizioni, nella loro consistenza, nei loro confini e in quant'altro possa occorrere per la loro più precisa individuazione,

d) - a rilasciare qualsiasi altra dichiarazione che fosse necessaria per l'escussione della presente deliberazione e nominare - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le